

*CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO*

Programma per l'adeguamento della Rete di emergenza della Città di Roma per il Giubileo Straordinario - DCA U00346 del 22.7.2015.

Gara a Procedura ristretta a termini ridotti e per motivi d'urgenza da aggiudicare a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs n. 20.4.2006, n. 163 e smi. nei limiti dell'importo complessivo pari € 5.607.200,00 + IVA al 22% per la Fornitura di n. 86 nuove ambulanze di soccorso configurate secondo il più alto standard tecnologico suddivisa in lotti. CIG

**Sommario**

<b>ART. 1 – OGGETTO</b> .....	3
<b>ART.2 – QUANTITATIVO – CARATTERISTICHE TECHICHE E VALORE DELLA FORNITURA</b> .....	3
<b>ART. 3 – PRESTAZIONI ED OBBLIGHI COMPLEMENTARI ALLA FORNITURA.</b> .....	5
<b>ART. 4 – CORSO DI ADDESTRAMENTO</b> .....	5
<b>ART. 5 – DOCUMENTAZIONE TECNICA</b> .....	6
<b>ART. 6 – DISPONIBILITA' PARTI DI RICAMBIO</b> .....	6
<b>ART. 7 – CONSEGNA ED INSTALLAZIONE</b> .....	6
<b>ART. 8 – COLLAUDO FUNZIONALE</b> .....	8
<b>ART. 9 – GARANZIA</b> .....	9
<b>ART. 10 – PENALI</b> .....	10
<b>ART. 11 – CORRISPETTIVO</b> .....	10
<b>ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE AGGIUNTIVE</b> .....	11
<b>ART. 13 – REFERENTI</b> .....	12

3



ART. 14 – CONTRATTO .....	12
ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE E SUB-APPALTO .....	12
ART. 16 – TERMINE DI CONSEGNA. ESECUZIONE DELLA FORNITURA.....	12
ART. 17 –DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	13
ART. 18 – CONTABILITA’ E PAGAMENTI.....	14
ART. 19 – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	14
ART. 20 – VARIANTI.....	15
ART. 21 – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	16
ART. 22 – VERIFICA DI CONFORMITA’ .....	16
ART. 23 – RISOLUZIONE.....	17
ART. 24 – FORO ESCLUSIVO .....	17
ART. 25 – NORMATIVA APPLICABILE .....	17

3

**ART. 1 – OGGETTO**

L'oggetto dell'appalto è la fornitura di n. 86 (ottantasei ambulanze di tipo C (UNI EN 1789:2014) "perfettamente funzionanti" e dalle caratteristiche individuate nel successivo art. 2.

Il quantitativo previsto dalla fornitura è quello specificato nel successivo art. 2.

ARES 118 si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara ed, in tal caso, nulla sarà dovuto alle Ditte che hanno presentato offerta nemmeno a titolo di responsabilità precontrattuale.

La consegna dovrà avvenire presso i luoghi individuati da ARES 118 che saranno comunicati con apposita lettera d'ordine.

Nell'oggetto del contratto sono da intendersi comprese secondo quanto meglio di seguito specificato:

- a) consegna, collaudo e garanzia di cui all'art 9 che segue;
- b) collaudo non solo del veicolo ma anche di tutti gli accessori connessi ed annessi e delle rispettive apparecchiature perfettamente funzionanti e rispondenti ai requisiti specificati nel successivo articolo 2 del presente Capitolato;
- c) spese di immatricolazione ed ogni altra eventuale spesa prevista per legge.

**ART.2 – QUANTITATIVO – CARATTERISTICHE TECNICHE E - VALORE DELLA FORNITURA**

L'importo complessivo della fornitura di cui al presente appalto è di € **5.607.200,00 IVA esclusa.**

La Fornitura è suddivisa nei seguenti Lotti:

<b>Lotto</b>	<b>Quantità di ambulanze da fornire</b>	<b>Importo a base di gara del Lotto</b>	<b>CIG singolo lotto</b>
Lotto n 1	n. 10 ambulanze	€ 652.000,00	
Lotto n 2	n. 10 ambulanze	€ 652.000,00	
Lotto n 3	n. 9 ambulanze	€ 586.800,00	
Lotto n 4	n. 9 ambulanze	€ 586.800,00	
Lotto n 5	n. 4 ambulanze	€ 260.800,00	
Lotto n 6	n. 9 ambulanze	€ 586.800,00	
Lotto n 7	n. 9 ambulanze	€ 586.800,00	
Lotto n 8	n. 9 ambulanze	€ 586.800,00	


3



Lotto n 9	n. 9 ambulanze	€ 586.800,00	
Lotto n 10	n. 8 ambulanze	€. 521.600,00	

Fermo restando che le ambulanze devono essere conformi alla normativa vigente nonché con i migliori standard presenti sul mercato, i mezzi oggetto di acquisizione dovranno essere costituiti e dovranno presentare le caratteristiche minime descritte nel dettaglio nella allegata scheda tecnica requisiti minimi (All.1) al presente Capitolato Speciale in modo da formarne parte integrante e sostanziale. In particolare, per quanto concerne il vano sanitario, lo stesso dovrà rispettare quanto definito per le ambulanze di tipo C all' interno della UNI EN 1789:2014 § 4.5.2.3, cioè:

5



Con  $R=500\text{mm}$ .

Al fine di garantire la corretta fornitura “perfettamente funzionante” è obbligatorio per il Fornitore rispettare integralmente i requisiti tecnici minimi richiesti nel presente articolo.

### **ART. 3 – PRESTAZIONI ED OBBLIGHI COMPLEMENTARI ALLA FORNITURA.**

Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere comprensivo di ogni spesa di trasporto, consegna, omologazione, immatricolazione, messa in strada, montaggio, installazione degli accessori e delle apparecchiature (per rendere la fornitura chiavi in mano), messa in funzione, spese inerenti il collaudo funzionale per accettazione delle stesse nonché per la formazione del personale all'utilizzo delle ambulanze e degli strumenti connessi e ogni altro onere necessario, ivi compreso il ritiro degli imballaggi e relativo materiale di risulta.

### **ART. 4 – CORSO DI ADDESTRAMENTO**

Il Fornitore dovrà provvedere alla formazione del personale dell'ARES 118 che utilizzerà le ambulanze e le apparecchiature connesse.

Durante tale addestramento dovranno essere impartite nozioni teoriche e pratiche sul funzionamento delle diverse componenti delle macchine ed istruzioni relative ai più frequenti guasti ed agli interventi di piccola manutenzione.

3

### **ART. 5 – DOCUMENTAZIONE TECNICA**

Le ambulanze devono essere accompagnate da:

- a) documentazione contenente le istruzioni d'uso in duplice copia, in lingua italiana ed in formato elettronico;
- b) descrizione tecnica;
- c) indicazione dell'indirizzo a cui l'Amministrazione possa fare riferimento;
- d) manuali di servizi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria della ambulanza stessa e delle apparecchiature ed accessori connessi ed installate al suo interno;
- e) eventuali software e relative chiavi di accesso necessari per la manutenzione correttiva, preventiva e per eventuali regolazioni e/o tarature oltre che per i tagliandi e le manutenzioni dell'automezzo.

La documentazione annessa deve essere considerata parte integrante della fornitura, con la precisazione che tutte le istruzioni d'uso e tutti i manuali di "service" devono essere in lingua italiana.

Sulla documentazione annessa all'apparecchiatura oggetto della fornitura valgono in generale le norme CEI 62-5 e le particolari relative.

Le apparecchiature dovranno essere installate e messe in opera contestualmente alla consegna dell'ambulanza stessa e sarà attestata da apposito documento.

### **ART. 6 – DISPONIBILITA' PARTI DI RICAMBIO**

Il Fornitore deve garantire la disponibilità di tutte le parti di ricambio ritenute di natura vitale del veicolo e delle relative e connesse apparecchiature oggetto della fornitura.

### **ART. 7 – CONSEGNA ED INSTALLAZIONE**

I veicoli dovranno essere consegnati a cura e spese del Fornitore presso la sede di ARES 118 ovvero presso quelle altre sedi comunicate in sede di ordine di fornitura da parte della Amministrazione. La consegna è a totale carico, rischio e spese del Fornitore.

Il Fornitore comunicherà per iscritto ad ARES 118 – nella persona del Direttore dell'Esecuzione del contratto - la messa a disposizione del veicolo con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo rispetto all'effettiva consegna, fatto salvo quanto previsto per la mancata consegna.

Il termine massimo per la consegna di tutte le ambulanze di ogni Lotto resta fissato in massimo giorni 120 decorrenti dalla data di stipula del contratto ovvero dall'ordine di avvio dell'esecuzione della fornitura con la tempistica, valevole per tutti i Lotti, che segue:

- I. 1° tranche di almeno 2 ambulanze entro 75 giorni dalla data di stipula del contratto ovvero dall'ordine di avvio dell'esecuzione della fornitura;

- II. 2° tranche di almeno ulteriori 3 ambulanze entro 90 giorni dalla data di stipula del contratto ovvero dall'ordine di avvio dell'esecuzione della fornitura;
- III. 3° tranche delle restanti ambulanze sino a completamento della fornitura entro 120 giorni dalla data di stipula del contratto ovvero dall'ordine di avvio dell'esecuzione della fornitura;

Il miglioramento dei tempi di consegna eventualmente offerti dai concorrenti sarà oggetto dell'attribuzione dei punteggi previsti nel Disciplinare di gara.

La consegna dovrà avvenire in un giorno lavorativo dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

I veicoli saranno presi in consegna da un delegato della Stazione Appaltante che dovrà:

- a) Costatare che i veicoli siano di nuova immatricolazione e conformi all'offerta aggiudicata.
- b) Controllare che siano dotati della seguente documentazione di bordo:
  - 1. foglio di via o carta di circolazione;
  - 2. manuale operativo.
- c) Controllare che siano dotati di tutta la documentazione tecnica indicata al precedente art 6 del presente Capitolato.
- d) Costatare che siano consegnate tutte le attestazioni e certificazioni di conformità di cui al presente Capitolato.
- e) Costatare che non vi siano danni visibili.
- f) Predisporre, in contraddittorio tra le parti, il verbale di consegna delle autoambulanze in due copie in originale (una per la stazione appaltante e una per il Fornitore), specificando:
  - 1. descrizione dell'ambulanza, telaio e colore;
  - 2. presenza a bordo di quanto precedentemente elencato;
  - 3. data e ora consegna;
  - 4. assenza di danni visibili.

La suddetta documentazione è indispensabile ai fini della attestazione di avvenuta consegna.

Durante le operazioni di trasporto e di consegna delle ambulanze, nonché durante il periodo in cui queste rimangono in attesa di collaudo, il Fornitore solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdite e di danni subiti non imputabili, direttamente o indirettamente, a dolo o colpa grave di questa ultima.

Resta inteso che il Fornitore dovrà provvedere con tutti gli oneri connessi a suo carico:



- i. all'installazione e messa in funzione delle ambulanze e delle apparecchiature, direttamente e con proprio personale;
- ii. al ritiro e smaltimento degli imballi secondo le normative in vigore;
- iii. alla fase di messa in funzione dell'intero veicolo comprensivo di tutte le apparecchiature connesse fino alla definitiva messa a punto dell'intero oggetto della fornitura;
- iv. all'addestramento del personale nei termini proposti nel corso di formazione presentato unitamente alla documentazione tecnica.

#### **ART. 8 – COLLAUDO FUNZIONALE**

Le ambulanze dovranno essere attivate, messe in opera e pronte all'utilizzo entro 3 giorni naturali e consecutivi giorni dalla consegna e questa sarà attestata da apposito documento (collaudo funzionale).

Tale collaudo, quale verifica di funzionalità delle ambulanze, è inteso a verificare la loro conformità con la documentazione tecnica e manualistica d'uso, oltre che con le caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di offerta.

Sarà onere del Fornitore fornire i mezzi ambulanze completi della certificazione di ogni singolo mezzo attestata dall'ufficio designato della motorizzazione civile. Tale certificazione resta a carico del Fornitore e rappresenta parte integrante del collaudo provvisorio e definitivo di cui al successivo art. 22. La Stazione appaltante, infatti, provvederà alla Verifica di Conformità ed al collaudo, sia provvisorio che definitivo, solo dopo aver ottenuto tale certificazione per ogni singolo automezzo fornito.

L'ARES 118 accerterà la rispondenza dei prodotti forniti in opera per quanto previsto in contratto ed effettuerà le necessarie verifiche quantitative e qualitative sui prodotti forniti e le prove di funzionalità.

Dette prove e verifiche saranno effettuate in contraddittorio con tecnici del Fornitore e di esse e dei risultati ottenuti si compilerà apposito verbale. Il Fornitore provvederà alla eliminazione di difetti, imperfezioni o mancanze riscontrate sulle apparecchiature nei termini che saranno indicati (in sede di verifica) dalla Amministrazione.

Durante le verifiche e le prove preliminari, così come per il collaudo finale (da effettuarsi previa eventuale nomina di apposita commissione da parte dell'U.O.C. competente), il Fornitore dovrà mettere a disposizione i beni forniti per le prove di rispondenza alle normative di sicurezza in vigore.

Nonostante l'esito favorevole del collaudo, il Fornitore rimane in ogni caso responsabile delle deficienze che possono riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo sia funzionale che definitivo di cui all'art 22 che segue e fino al termine del periodo di garanzia.

Con riferimento a ciascuna consegna dei beni la Amministrazione acquisisce la proprietà dei beni a partire dalla data di immatricolazione. Prima di tale data tutti i rischi relativi a perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e/o la sosta nei locali della Amministrazione, sono a carico



del fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione stessa se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

Il collaudo della parte del vano sanitario verrà comunque effettuato sempre con le apparecchiature elettromedicali al fine di valutare se l'impianto elettrico della stessa ambulanza è rispondente alle norme generali e specifiche di cui alle norme generali e particolari (CEI EN 60601-1:1998-12 e CEI 62-5).

Al positivo completamento delle attività di collaudo funzionale verrà redatto apposito verbale.

In caso di esito negativo del collaudo, sul Fornitore graveranno tutti gli oneri di consegna, comprese le penali per il caso di ritardo.

Resta inteso che i termini di decorrenza della garanzia di cui al successivo art. 9 decorreranno dalla data di immatricolazione del veicolo, che dovrà avvenire entro tre giorni lavorativi dalla data di collaudo funzionale con esito positivo.

Sono a carico del Fornitore i costi di immatricolazione, comprese le imposte regionali e/o provinciali (iscrizione al PRA).

Il Collaudo funzionale non sostituisce in alcun modo il Collaudo e la Verifica di Conformità di cui al successivo art 22.

#### **ART. 9 – GARANZIA**

Tutte le ambulanze, le attrezzature, impianti e sistemi forniti devono essere prive di difetti dovuti a progettazione o errata esecuzione, a vizi dei materiali impiegati e devono possedere tutti i requisiti indicati dal Fornitore nella documentazione e nella Offerta di gara. Il Fornitore assume l'obbligo di fornire solo veicoli, attrezzature, impianti e sistemi, parti e accessori tutti dichiarati nuovi di fabbrica. In particolare, tutte le ambulanze, le attrezzature, impianti e sistemi devono essere coperte da garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (ex. Art. 1490, 1497, 1512 del Codice Civile).

Dalla data del Verbale di cui all'art 8 che precede con esito favorevole, il Fornitore è tenuto all'obbligo di garanzia, come descritto nella relativa voce dei requisiti minimi di cui all'art. 2 del presente Capitolato.

Tale garanzia dovrà coprire le ambulanze, le attrezzature, impianti e sistemi ed i relativi allestimenti per un periodo minimo di 24 mesi dalla data del Verbale di cui all'art 8 che precede.

Il Fornitore dovrà garantire la buona qualità e la buona costruzione dei propri materiali, obbligandosi, durante il periodo di garanzia a riparare e/o a sostituire gratuitamente quelle parti che per la qualità di materiale o per carenze di lavorazione o per imperfetto montaggio si dimostrassero difettose, sempre che ciò non dipenda da cause dovute a negligenza dell'utilizzatore. Durante il periodo di garanzia, sull'automezzo, sugli impianti e sulle apparecchiature e/o attrezzature fornite, qualora vengano rilevati difetti funzionali o strutturali, il Fornitore è impegnato a ritirare a proprie spese quanto fornito e a non chiedere alcun pagamento per la riparazione degli stessi e/o per la loro sostituzione, dovendosi considerare detta garanzia e conseguente prestazione incluso nel prezzo d'offerta.

La garanzia comprende:



- a) assistenza e, se necessario, ritiro del bene presso le sedi ARES e, comunque, in loco qualora il vizio impedisca il ricovero del mezzo in aree di competenza ARES;
- b) risoluzione dei malfunzionamenti ed il ripristino della funzionalità del bene ovvero della apparecchiatura difettosa entro 10 giorni dalla chiamata.

Costituisce specifico obbligo del Fornitore porre in essere quanto previsto nella garanzia mediante Centri di Assistenza Autorizzati dalla Casa Costruttrice in modo che nessuna eccezione possa essere sollevata da quest'ultima in ordine alla vigenza della garanzia medesima. Il Fornitore si impegna ad utilizzare esclusivamente ricambi originali, approvati, prescritti o consigliati dalla Casa Costruttrice.

Ai fini di quanto previsto al precedente comma, il Fornitore, prima dell'aggiudicazione definitiva, dovrà comunicare alla S.A. il nominativo e la ubicazione dei Centri di Assistenza siti nella Regione Lazio dei quali intende avvalersi.

Nel caso in cui, per fatto e colpa del Fornitore, la Casa Costruttrice negasse la garanzia, al Fornitore sarà applicata una penale del 5% del prezzo unitario del mezzo offerto dal Fornitore, fatta salva la facoltà di ARES 118 di risolvere contratto.

Il Fornitore si obbliga espressamente a riparare il mezzo a perfetta regola d'arte in modo da escludere qualsivoglia conseguenza negativa di ARES e/o dei conducenti dipendente da riparazioni male eseguite e/o che rendano insicuro il mezzo. Ogni responsabilità connessa alla violazione della prescrizione di cui al presente comma è totalmente a carico del Fornitore.

La cauzione definitiva prestata ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 163/2006 resterà vincolata fino alla scadenza della garanzia.

#### ***ART. 10 – PENALI***

Per ogni giorno naturale di ritardo rispetto ai termini offerti dal Fornitore per la consegna di ogni singola autoambulanza di cui al precedente art 7 non imputabile all'Amministrazione contraente, anche se imputabile a terzi, il Fornitore è tenuto a corrispondere, a richiesta dell'Amministrazione contraente, una penale del 0,5 per mille del prezzo unitario offerto di ogni singola ambulanza consegnata in ritardo (I.V.A. esclusa se ed in quanto dovuta) e comunque non oltre il 10% del suddetto valore, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di cui al precedente art 9, comma 5, lettere b) , non imputabile all'Amministrazione contraente, anche se imputabile a terzi, il Fornitore è tenuto a corrispondere, a richiesta dell'Amministrazione contraente, ad ARES 118 una penale pari a € 50,00 (I.V.A. esclusa se ed in quanto dovuta) e comunque non oltre il 10% del valore del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

E' prevista la risoluzione del contratto qualora la misura della penale applicabile ai sensi del presente articolo sia di importo superiore al 10% dell'importo contrattuale. Si rimanda per la disciplina anche agli artt. 9 e 11 dello Schema di Contratto.

#### ***ART. 11 – CORRISPETTIVO***

Il corrispettivo del presente contratto è da intendersi a corpo ovvero rapportato al prezzo unitario di ciascuna ambulanza come risultante in esito all'aggiudicazione.

3



L'importo offerto per l'ambulanza si intende "CHIAVI IN MANO" ossia comprensivi della fornitura dell'automezzo con i relativi accessori, dell'IPT, tasse di immatricolazione, del trasporto, consegna, messa in funzione, collaudo e garanzia di cui all'art 9 che precede per l'intera durata contrattuale.

Si rappresenta inoltre che i pagamenti potranno avvenire, sempre nel rispetto dei tempi tecnici, non appena verificata la rispondenza tra la fornitura collaudata e la fatturazione emessa dalla Ditta aggiudicataria.

### **ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE AGGIUNTIVE**

Ad avvenuta adozione della delibera di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà costituire tempestivamente e comunque nel termine di 10 giorni lavorativi dalla comunicazione, fideiussione bancaria o assicurativa pari al 10% dell'importo aggiudicato (al netto dell'I.V.A.), a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti con la sottoscrizione del presente capitolato. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'articolo 75, comma 7. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 113, comma 4, D.Lgs. 163/2006 la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

Il Fornitore è obbligato altresì a stipulare, a richiesta di ARES 118 e con decorrenza dalla data di emissione del primo dei Verbali redatti ai sensi del precedente art 9, una polizza indennitaria di durata pari a 24 mesi ovvero al maggior tempo offerto dal Fornitore nella sua Offerta a copertura degli obblighi di garanzia di cui al precedente art 10. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore di ARES 118 non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranò consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Pertanto, la polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ARES 118. Il limite di indennizzo della polizza non dovrà essere inferiore al 20% del valore di contratto. Resta espressamente inteso che la liquidazione ed il pagamento del corrispettivo è subordinata all'accensione della polizza di cui al presente comma.

Le garanzie di cui al precedente comma 1 e 3 sono così disciplinate:

- a) le garanzie bancarie sono prestate da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- b) le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;
- c) le garanzie rilasciate dagli intermediari finanziari devono essere rese da soggetti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal



Ministero dell'economia e delle finanze. Sono ammesse anche garanzie rilasciate da soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ciò in forza dell'art. 28, comma 1, d.lgs. n. 169 del 2012.

In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie di cui ai commi 1 e 3 devono essere presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i partecipanti al raggruppamento con responsabilità solidale. Nel caso di raggruppamenti temporanei di tipo verticale la mandataria dovrà presentare, unitamente al mandato irrevocabile dei Fornitori raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota".

### ***ART. 13 – REFERENTI***

Nello stesso termine sopra indicato, l'operatore economico dovrà comunicare i nominativi, indirizzi e recapiti (anche mobili) di uno o più dei propri referenti nei rapporti contrattuali con l'ARES 118 per quanto riguarda la parte commerciale, la parte relativa all'assistenza e manutenzione degli automezzi e per le problematiche di tipo contabile.

### ***ART. 14 – CONTRATTO***

Il contratto per l'affidamento della fornitura in oggetto potrà essere stipulato anche mediante apposita lettera indirizzata al Fornitore e riportante i contenuti essenziali dell'affidamento.

Nel caso in cui risultasse aggiudicatario della gara un R.T.I. ( Raggruppamento Temporaneo d'Imprese) o un Consorzio l'aggiudicazione definitiva sarà subordinata altresì alla presentazione:

- In caso di RTI: di copia autenticata nelle forme di legge della scrittura privata di conferimento da parte delle imprese raggruppate in R.t.i., alla ditta Capogruppo del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza, ove non prodotto in sede di presentazione dell'offerta, per essere il R.T.I. non ancora costituito. La garanzia fideiussoria dovrà essere prodotta dalla sola Impresa Mandataria.
- In caso di CONSORZIO di copia autenticata nelle forme di legge dell'atto costitutivo, ove non prodotto in sede di presentazione dell'offerta, per essere il Consorzio non ancora costituito. La cauzione definitiva dovrà essere prodotta dal Consorzio.

### ***ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE E SUB-APPALTO***

E' assolutamente vietata la cessione o sub-appalto sotto qualsiasi forma di tutto o parte del contratto non autorizzato, sotto pena di rescissione del contratto stesso, di perdita della garanzia fideiussoria, salva ogni azione per il risarcimento di ogni conseguente danno e salvo l'esperimento di ogni altra azione che l'ARES 118 riterrà opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

### ***ART. 16 – TERMINE DI CONSEGNA. ESECUZIONE DELLA FORNITURA***

Fermi restando i termini intermedi di consegna di cui al precedente art 7, il termine massimo per la consegna di tutte le ambulanze resta fissato in 120 giorni dalla data di stipula del contratto ovvero dall'ordine di avvio dell'esecuzione.

Detto termine nonché quelli intermedi previsti dall'art. 7, se del caso, come migliorati in sede di Offerta da parte del Fornitore, sono essenziali, tassativi e perentori e la loro inosservanza comporterà, a carico del fornitore l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 10, comma 1, oltre al risarcimento del maggior danno.

La consegna dovrà essere effettuata, presso la/e struttura/e aziendali che sarà/anno indicata/e nel contratto stesso.

Le Ambulanze e tutte le dotazioni accluse nonché le attrezzature, impianti e sistemi forniti, oltre che conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza, dovranno essere immuni da vizi che le rendano inidonee all'uso cui sono destinate o ne diminuiscano il valore o la funzionalità.

Il Fornitore è tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le misure previste dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Durante le operazioni di trasporto, di consegna e messa su strada delle ambulanze nonché delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi forniti, il Fornitore assume l'obbligo di sollevare l'Amministrazione da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdite e di danni subiti dagli automezzi, compresi allestimenti e dotazioni medicali nonché delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi forniti.

Il Fornitore inoltre garantisce l'Amministrazione contro i danni procurati dai beni forniti per difetti intrinseci delle stesse o imputabili ad inadempimenti del Fornitore agli obblighi di garanzia di cui all'art. 9.

Il Fornitore dovrà altresì mettere a disposizione, senza alcun costo per l'ARES 118, apparecchiature ed attrezzature di riserva in caso di guasto o temporanea indisponibilità, per qualsiasi altro motivo, di una di esse.

#### ***ART. 17 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO***

Ai sensi dell'articolo 119 del D.Lgs. n 163/2006, ARES 118 verificherà il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte del Fornitore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell'articolo 300 del DPR n 207/2010.

Il direttore dell'esecuzione del contratto non potrà coincidere con il responsabile del procedimento per quei Lotti il cui importo sia superiore a € 500.000.

ARES 118 si riserva la facoltà di nominare uno o più assistenti del direttore dell'esecuzione cui affidare per iscritto, una o più delle attività di competenza del direttore dell'esecuzione.

Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato da ARES 118 ed assicura la regolare esecuzione del contratto da parte del Fornitore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

A tale fine, il direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs. n 163/2006 e dal DPR n 207/2010, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.



**ART. 18 – CONTABILITA' E PAGAMENTI**

La contabilità sarà predisposta secondo quanto previsto nel Contratto.

I pagamenti saranno eseguiti nei termini indicati nel Contratto, previo accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

In ogni caso, i pagamenti avverranno, sempre in seguito a presentazione di regolare fatturazione:

- a) in una unica soluzione ed in seguito a collaudo se il Fornitore consegnerà le ambulanze in una unica tranche;

oppure

- b) secondo lo stato avanzamento della fornitura e relativi collaudi parziali (cioè saranno erogati proporzionalmente alla parte della fornitura effettuata) se la fornitura avverrà in più tranche.

Pena decadenza, il Fornitore deve presentare le eventuali contestazioni scritte sulle contabilizzazioni effettuate da ARES 118 in occasione dei pagamenti con raccomandata ricevuta di ritorno che deve pervenire ad ARES 118 entro 10 giorni dalla presentazione del documento contabile. Resta inteso che il ritardato o mancato adempimento a quanto qui previsto comporta la decadenza del Fornitore dal richiedere qualsivoglia maggiore compenso e/o risarcimento e/o indennità.

**ART. 19 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione ai sensi del comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall'articolo 311, comma 2, lettera c), DPR n 207/2010 qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Si applicano gli articoli 159 e 160 del DPR n 207/2010, in quanto compatibili.

Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2 che precedono, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del DPR n 207/2010, in quanto compatibili.

In caso di sospensione, il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dal Fornitore il quale non potrà avanzare alcuna domanda di indennità, risarcimento o maggiore compenso in dipendenza della sospensione.



Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redigerà un verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto da sottoporre alla firma del Fornitore. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

### ***ART. 20 – VARIANTI***

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Fornitore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 311 del DPR n 207/2010.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del Fornitore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto. Tale obbligo può concretizzarsi nella sostituzione integrale del bene fornito.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 114, comma 2, del D.Lgs. n 163/2006, la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante.

In ogni caso, la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che il Fornitore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Il fornitore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 2 e 3, alle stesse condizioni previste dal contratto.

Il Fornitore ha altresì l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico del Fornitore maggiori oneri.

La Amministrazione si riserva comunque la facoltà di ricorrere allo stesso Fornitore secondo quanto previsto dall'art 57, comma 2 lettere b) e c), comma 3 lettere b) e d), e comma 5, del D.Lgs. n 163/2006 anche mediante utilizzo dei risparmi derivanti dal ribasso d'asta se consentito.

La Amministrazione si riserva altresì la facoltà di ricorrere allo stesso Fornitore secondo quanto previsto dall'art 57 del D.Lgs. n 163/2006 per l'affidamento di ulteriori forniture rispetto a quanto contrattualmente convenuto per il caso in cui giungessero, nelle more dell'esecuzione del contratto, ulteriori finanziamenti.

#### ***ART. 21 – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI***

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le modalità previste dall'articolo 304, comma 2, DPR n 207/2010

#### ***ART. 22 – VERIFICA DI CONFORMITA'***

Fermo restando quanto previsto in tema di collaudi tecnici funzionali di cui all'art 8 che precede, la prestazione oggetto del presente Capitolato è soggetta a Verifica di Conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore e fermo restando quanto previsto nelle norme vigenti.

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

La verifica di conformità è avviata entro 40 giorni dall'ultimazione della prestazione. La verifica di conformità è conclusa entro il termine di 90 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

E' facoltà di ARES 118, tenuto conto della natura delle prestazioni, del contenuto del contratto di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni.

Tenuto conto della natura del contratto, la Verifica di conformità sarà eseguita in corso di esecuzione e nei limiti del possibile anche contestualmente ai collaudi funzionali di cui all'art 9 che precede. Devono essere invitati ai controlli l'esecutore ed il direttore dell'esecuzione e deve essere redatto apposito verbale. I verbali devono essere trasmessi al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli e riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze di ARES 118 e del direttore dell'esecuzione.

La verifica di conformità si svolge nei modi indicati e previsti dall'art. 312 all'art 324 del DPR n 207/2010.

3

Solo successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità finale, ARES 118 procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

#### ***ART. 23 – RISOLUZIONE***

Oltre alle ipotesi previste nel contratto, ARES 118 si riserva, ai sensi dell'art. 1456 c.c., la facoltà di risolvere il contratto nel caso di grave inadempienza dell'aggiudicatario alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente capitolato.

Fatta salva l'ipotesi sopra prevista, ARES 118 procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. al verificarsi delle circostanze indicate nel Contratto, nonché nel caso di consegna totale o parziale di quanto fornito affetto da vizi o privo delle qualità promesse.

Nel caso di risoluzione del contratto, ARES 118 si riserva la facoltà di procedere all'applicazione delle penali sopra previste nonché all'incameramento della cauzione definitiva, mediante comunicazione al Fornitore inadempiente a mezzo raccomandata A.R. o Pec, senza che lo stesso sia preceduto da diffida, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal comma 2, ARES 118 intimerà per iscritto al Fornitore di provvedere a proprie spese, alla sostituzione dei mezzi e/o dell'allestimento e/o dotazione con altra, priva di vizi, dello stesso tipo, marca e modello di quella aggiudicata, tempestivamente e comunque nel termine perentorio non superiore a giorni 20, naturali e consecutivi. Decorso inutilmente detto termine, ARES 118 si riserverà la facoltà di risolvere il contratto incamerare la cauzione definitiva, oltre all'applicazione della penale sopra prevista per ogni giornata assegnata per l'adempimento.

In tutti i casi di risoluzione di cui al presente articolo nonché in quelli previsti dal Contratto è fatta salva la facoltà di ARES 118 di chiedere al Fornitore, oltre alle penali previste, il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti, di approvvigionarsi al libero mercato, nonché ed ove possibile di aggiudicare la fornitura nei modi di cui all'art 140 D.Lgs. n 163/2006 interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura. In tal ultimo caso, ARES 118 si riserva la facoltà di procedere all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario, fermo restando che l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

#### ***ART. 24 – FORO ESCLUSIVO***

Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra l'ARES 118 e l'affidatario in ordine all'esecuzione, interpretazione e/o applicazione del contratto, sarà territorialmente competente, in via esclusiva, il Tribunale di Roma con esclusione di ogni altro foro alternativo.

#### ***ART. 25 – NORMATIVA APPLICABILE***

Il presente appalto viene espletato in osservanza a quanto disposto dal D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. Per quanto non espressamente previsto si applica la normativa vigente in materia.

Allegato 1 – Scheda Tecnica requisiti minimi

5